



**Azienda Casa Emilia-Romagna
della Provincia di Ravenna**

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE ED ENTI SENZA FINI DI LUCRO

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 28.02.2014

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE ED
ENTI SENZA FINI DI LUCRO

Art 1

Finalità

L'assegnazione di immobili ad Associazioni, Enti, organismi privati, anche del volontariato, che agiscono in ambiti tematici e di intervento di cui al successivo art. 2 e senza fini di lucro, attua gli indirizzi dettati dalla L. 266/1991 "Legge quadro sul volontariato", dalla L.R. 12 del 21/02/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato", dalla L. 383/2000 "Associazioni di promozione sociale", dalla L.R. 34 del 9/12/2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale", dalla L. 08/11/1991, n.381 "Disciplina delle cooperative sociali" per realizzare la valorizzazione e il sostegno, rispettivamente, delle libere forme associative, in funzione dello sviluppo culturale, sociale e civile delle comunità locali nonché delle cooperative sociali, in funzione dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale.

Art. 2

Soggetti beneficiari e settori di intervento

L'assegnazione di immobili di proprietà dell'Azienda può essere concessa a favore:

- delle associazioni di promozione sociale di cui all'art.2 della L.R. 34/2002 che perseguono, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati,

- delle organizzazioni di volontariato previste dall'art.1 della L.R. 12/2005

per lo svolgimento delle loro attività e che operano nei seguenti settori di intervento:

a) attività rivolte all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà tra i popoli;

b) ricerca e promozione culturale, artistica, etica e spirituale;

c) interventi a favore della condizione giovanile;

d) attività ricreative e del tempo libero;

e) attività educative e formative;

f) attività umanitarie e di volontariato sociale;

g) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e delle persone, sviluppo della personalità umana, in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità;

h) attività di promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione sociale e tutela dei portatori di handicap;

i) conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

- delle cooperative sociali di cui alla L.381/1991 per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 1 della legge stessa.

Art. 3

Individuazione degli immobili a disposizione

Fermo restando che l'Acer si riserva prioritariamente di definire sulla base di propri progetti l'utilizzo degli spazi a disposizione, tutti i beni immobili di proprietà o gestiti da Acer, possono essere concessi in uso a soggetti di cui al presente regolamento, salvo che la legge non li vincoli a specifiche finalità e salva l'autorizzazione degli enti proprietari.

Art. 4

Presentazione della domanda

La domanda di assegnazione di locali e spazi va presentata ad Acer e deve contenere gli elementi fondamentali di identificazione del soggetto richiedente e del responsabile, va adeguatamente motivata e deve descrivere, in forma chiara, l'attività che si intende svolgere nel locale o spazio richiesto ed, eventualmente, indicare gli spazi alternativi in ordine prioritario. Alla domanda dovrà essere allegata una copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto aggiornato.

Art. 5

Requisiti dei soggetti richiedenti

Possono fare domanda di assegnazione di locali o spazi a disposizione di Acer le associazioni, le cooperative sociali e gli enti senza fine di lucro di cui al precedente art. 2.

Sono esclusi dall'assegnazione di immobili di cui al presente regolamento:

- partiti politici, organizzazioni sindacali, patronati, associazioni di datori di lavoro;
- associazioni professionali e di categoria a tutela di interessi economici settoriali o associazioni che perseguono finalità incompatibili con il pubblico interesse;
- soggetti che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati o dei soci;
- tutti i soggetti, comunque denominati, che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualunque natura in relazione all'ammissione degli associati o dei soci;
- i soggetti che si trovino nella condizione di morosità nei confronti di Acer

Art. 6

Criteri di assegnazione

Nell'assegnazione degli immobili è osservata la seguente gerarchia di priorità:

- Soggetti che operano in funzione complementare, integrativa o di supporto a compiti istituzionali propri di Acer;
- Soggetti di volontariato o promozione sociale, che rivestono particolare interesse per la collettività in generale o per uno specifico segmento della stessa meritevole di intervento e/o di tutela, con particolare attenzione per i servizi resi gratuitamente al pubblico, con precedenza per i soggetti iscritti nei Registri delle organizzazioni di volontariato o nei Registri delle associazioni di promozione sociale;
- Soggetti che si rendono disponibili ad un uso plurimo dei locali;

- Soggetti ai quali è stata riconosciuta la qualifica di ONLUS (D. Lgs. 460/1997).

Art. 7

Forme contrattuali

Ai fini del presente regolamento l'assegnazione di immobili può essere attuata mediante una delle seguenti forme contrattuali:

convenzione;

contratto di locazione (artt. 1571 e ss. C.C., L.392/1978, L. 431/1998)

contratto di affitto (artt. 1615 e ss. C.C.)

comodato (artt. 1803 e ss. C.C.)

La durata dei contratti è determinata anche in relazione all'attività da svolgere nei locali concessi in uso.

Art. 8

Criteri di determinazione del corrispettivo

Fermo restando l'obbligo di corrispondere per intero gli oneri per le utenze, per spese di esercizio e accessorie, l'importo del corrispettivo, determinato sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe, può essere parametrato sulla base dei seguenti elementi:

- Attività complementare, integrativa o di supporto dei compiti istituzionali di Acer;
- Attività di particolare interesse per determinate fasce della collettività, meritevoli di intervento o tutela;
- Attività di particolare interesse per la collettività, nel settore culturale, sociale, aggregativo.

Nella determinazione del corrispettivo o degli importi a rimborso, sarà in ogni caso garantita la copertura di tutti gli oneri e le imposte a carico della proprietà.

Art. 9

Obblighi degli assegnatari

L'assegnatario è tenuto a custodire lo spazio e i beni ricevuti in uso con diligenza e a restituirli nelle condizioni in cui li ha ricevuti.

L'assegnatario è, inoltre, responsabile verso l'Acer per i danni, da chiunque cagionati, agli spazi e ai beni concessi in uso e si assume l'obbligo del ripristino e/o della rifusione del danno.

Il contratto di utilizzo dei locali deve prevedere, a carico dell'assegnatario:

- a. L'eventuale corrispettivo per l'utilizzo;
- b. L'onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria;
- c. Il pagamento delle utenze;
- d. La stipulazione dell'assicurazione contro i danni a terzi, cose o animali, ove terzo è considerato anche Acer;
- e. La restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

L'assegnatario, al momento della sottoscrizione dell'atto, è tenuto a presentare idonea garanzia cauzionale.

Art. 10

Facoltà di recesso

L'Azienda esercita la facoltà di recesso anticipato nei seguenti casi:

- a. perdita dei requisiti d'accesso di cui all'art. 5;
- b. mancato svolgimento delle attività di interesse pubblico che hanno motivato il contratto;
- c. utilizzo dei locali per fini difformi da quelli dichiarati;
- d. utilizzo dei locali per attività contrarie a leggi o regolamenti
- e. mancato adempimento agli obblighi indicati al precedente art. 9;
- f. ragioni di interesse istituzionale e/o pubblico, adeguatamente motivate, che consigliano la revoca della concessione.